

CONVENZIONE TRA L'UNIONE VALLE SAVIO ED IL COMUNE DI
CESENA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI **RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI**
MONTIANO.

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di marzo,

31 marzo 2015

in Cesena nella Sede dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio".

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

TRA

- BATTISTINI CARLO, nato a Forlì (FC) il 17 marzo 1960, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore
delegato ai rapporti con l'Unione del **COMUNE DI CESENA** (codice fiscale:
00143280402), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 130 del 22 dicembre
2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- LUCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore
dell'**UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"** (codice fiscale:
90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 38 del 22 dicembre
2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- con Atto Raccolta Servizio Contratti n. 421/2014 del Comune di Cesena, è
stata costituita l'Unione dei Comuni "Valle Savio" tra i comuni di Bagno di
Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto.

- l'Unione è dotata di personalità giuridica, ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni; ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni;

- l'Unione ha autonomia finanziaria, redige il proprio bilancio di previsione e svolge tutte le attività contabili, economiche e patrimoniali proprie di un Ente Locale;

- l'Unione ritiene opportuno affidare le funzioni proprie relative al servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani del Comune di Montiano al Comune di Cesena, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, razionalizzare e contenere le spese di gestione, specializzare le professionalità esistenti;

- tenuto conto altresì che le suddette funzioni hanno un ruolo fondamentale tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato e che si dedichi quasi esclusivamente alle materie di competenza;

- i contraenti hanno valutato l'opportunità di gestione dei servizi richiesti con la forma della gestione associata tra Unione e Comune di Cesena (prevista dall'art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000), mediante la costituzione di uffici comuni, che operano con personale dei due enti;

- si ritiene, nell'ambito del nuovo contesto istituzionale di riferimento, improntare la gestione delle attività e delle funzioni ad una razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali, senza ricorrere a nuove assunzioni, mediante l'approvazione di un accordo convenzionale che tenga conto che tenga conto dei criteri di riparto dei servizi associati del Comune di

Cesena e dell'Unione Valle Savio;

- con delibera di Consiglio dell'Unione Valle Savio n. 23 del 30.07.2014 è stata approvata la convenzione tra l'Unione stessa ed il Comune di Cesena per la gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 22/12/2014 il Comune di Cesena ha approvato il medesimo schema di convenzione convalidandolo per la sottoscrizione;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e come tali vengono riconosciute dalle parti.

ART. 2 – OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina la gestione associata del servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani come meglio dettagliati al successivo art. 4 tra l'Unione Valle Savio per quanto attiene il Comune di Montiano ed il Comune di Cesena, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, mediante la costituzione di uffici comuni che operano in nome e per conto degli Enti aderenti.

2. L'Ufficio Associato è privo di personalità giuridica, non ha propria amministrazione e pertanto si configura dotato unicamente di autonomia operativa e funzionale ai propri associati.

ART. 3 – FINALITÀ

1. La gestione associata è finalizzata a garantire un servizio uniforme e

qualificante per gli utenti/clienti interni ed esterni dei due Enti locali interessati, perseguendo l'obiettivo di realizzare economie di spesa, specializzare le risorse disponibili, garantire in modo uniforme l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa nell'ambito degli Enti associati.

ART. 4 – FUNZIONI

1. L'Ufficio Associato svolge le attività di controllo, coordinamento, informazione, sanzione e quant'altro concerne le attività operative e progettuali svolte nell'ambito del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani e spazzamento, in accordo con Atersir e con la partecipazione operativa del soggetto gestore del Servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono oggetto del trasferimento gli ambiti operativi sotto indicati:

- gestione delle problematiche operative legate al servizio di raccolta e spazzamento, in accordo con il gestore del servizio;
- definizione dei progetti di riorganizzazione delle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta e spazzamento, in accordo con Atersir e Gestore;
- partecipazione ai tavoli di lavoro istituzionali presso sedi Atersier, Anci-Conai, Regione, Ministero ecc;
- attività sanzionatoria per abbandoni su suolo pubblico o errati conferimenti del rifiuto urbano;
- attività di informazione, comunicazione, educazione inerenti raccolta differenziata e riduzione rifiuti;
- acquisizione ed elaborazione dei dati inerenti i flussi di materiali raccolti e i costi dei servizi, in collaborazione con Atersir e gestore del

servizio;

- altre attività inerenti i rifiuti urbani che presuppongono un rapporto diretto con Atersir e il soggetto responsabile della Gestione dei Rifiuti urbani e assimilati.

2. Le predette attività vengono svolte in coerenza con le procedure amministrative proprie dell'ente che eroga le prestazioni di servizio, utilizzando di norma le strutture e i locali di normale svolgimento dei servizi.

ART. 5 – DURATA

1. La Convenzione ha validità dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, salvo proroga da effettuarsi con atto dei rispettivi Consigli e per un periodo massimo di 12 mesi.

2. Vengono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dai singoli Enti associati prima della sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 6 – DOTAZIONE DI PERSONALE E RISORSE STRUMENTALI

1. Per l'esercizio delle attività precedentemente individuate i Servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani si avvarranno:

a) del personale, comandato, distaccato o trasferito dai Comuni facenti parte dell'Unione, presso l'Unione stessa, per la gestione dei servizi associati;

b) del personale facente parte della dotazione organica assegnata i relativi Settori del Comune di Cesena;

c) di collaboratori o tirocinanti coinvolti in specifici progetti del Settore.

2. I Servizi di cui al precedente art. 4 si avvarranno inoltre delle risorse strumentali messe a disposizione dal Comune di Cesena o dall'Unione, unitamente a software gestionali ed altra attrezzatura d'ufficio.

ART. 7 – ENTE CAPOFILIA

1. Il Comune di Cesena è individuato quale Ente capofila ai fini della gestione associata dei servizi suddetti.

2. La sede del servizio è stabilita presso il Comune di Cesena. Possono essere individuate e/o mantenute ulteriori sedi distaccate per garantire il presidio sul territorio.

ART. 8 – DIREZIONE E RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

La direzione e la responsabilità delle strutture è attribuita al dirigente del rispettivo Settore del Comune di Cesena. Lo stesso potrà delegare, a soggetti facenti parte della dotazione di personale, come indicato nel precedente articolo 6, nel rispetto del profilo professionale posseduto, la competenza allo svolgimento di attività specifiche, all'adozione di atti o di provvedimenti.

ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Per l'anno 2015, il piano economico dei costi e il relativo riparto saranno successivamente approvati con specifico atto di Giunta nel rispetto dei criteri definiti nei commi seguenti.

Per gli anni successivi il piano economico preventivo viene redatto entro il 30 aprile dell'anno di riferimento in ragione dei costi rilevati nell'anno precedente ed in base agli indicatori di attività dei Servizi in oggetto.

2. I costi sostenuti dagli Uffici Associati (personale, utenze, incarichi professionali, acquisizione di beni e servizi e attrezzature ecc. impiegate unicamente nelle attività di gestione associata), oltre alle quote di ammortamento per beni acquisiti direttamente da parte di ciascun associato, vengono ripartiti fra gli stessi, in base ai criteri di riparto previsti nel piano finanziario relativi all'anno precedente, come di seguito specificati:

- numero di utenze del servizio gestione rifiuti urbani dei comuni interessati.

3. In ragione dei costi presuntivamente imputabili a ciascun ente, verranno concordati acconti periodici finalizzati al contenimento del conguaglio di fine esercizio.

4. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva approvata con specifico atto dirigenziale, verranno determinate le quote definitive di conguaglio a carico di ogni ente.

5. Possono essere istituite verifiche periodiche sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

6. Il consuntivo delle spese sostenute dagli Uffici associati verrà approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo, eventuali conguagli di spesa dovranno essere liquidati entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto.

ART. 10 – RECESSO

1. È facoltà delle parti recedere dalla presente convenzione in ogni momento per giusta causa, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata, con preavviso di 6 mesi con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. In caso di recesso di una delle parti, l'Unione dovrà comunque rimborsare al Comune di Cesena, la quota di spese sostenute nel periodo in cui il servizio è stato svolto. Tali spese verranno debitamente rendicontate dal Comune stesso.

ART. 11 – SCIoglimento DELL'UNIONE

1. In caso di scioglimento dell'Unione, il patrimonio è ripartito fra gli Enti ancora Associati, in proporzione alle quote versate dagli stessi. Il personale

ritornerà nella disponibilità dell'Ente che lo ha messo a disposizione.

ART. 12 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei Consigli di tutti gli Enti associati.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà preliminarmente risolta in via amministrativa.

2. Qualora la controversia non sia composta in via bonaria sarà devoluta alla Autorità giudiziaria competente esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

ART. 14 – ONERI

La presente convenzione è sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della "tariffa parte II" del D.P.R. 26/04/1986, n° 131 con spese di registrazione a carico dell'Unione Valla Savio, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al D.P.R. 26/10/1972, n° 642.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra il Comune di Cesena e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché ai rispettivi Statuti, al codice civile e alla normativa vigente.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa

accettazione.